


# Tax & Legal News

FOCUS: Le nuove norme che impattano sui bilanci



## SCADENZE FISCALI

---

## FOCUS

---

- Le nuove norme che impattano sui bilanci

## NEWS

---

### SOCIETÀ E BILANCIO

- La sistematica assenza di distribuzione di dividendi è un abuso di maggioranza
- Nuovi modelli per la relazione del collegio sindacale

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

- La fusione con LBO può essere considerata elusiva
- Nuove risposte sulla possibilità di riporto delle perdite fiscali nelle fusioni con LBO
- Il conferimento di quote e la successiva scissione asimmetrica non sono abusivi
- Scissione asimmetrica: tra le valide ragioni anche la gestione della liquidità

### IMPOSTE DIRETTE

- Il regime transitorio dei dividendi segue regole proporzionali
- Assonime commenta i chiarimenti ufficiali sulla rivalutazione

### ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

- La cessione a terzi di quote rivalutate non è abuso del diritto

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- Esterovestizione: per l'abuso occorre provare il vantaggio fiscale

## SCADENZE FISCALI

---

**26 aprile**

**Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT**

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

**Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale: presentazione INTRASTAT**

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel primo trimestre del 2022 nei confronti di soggetti UE

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

## FOCUS

---

### LE NUOVE NORME CHE IMPATTANO SUI BILANCI

Si sono recentemente accavallati diversi provvedimenti normativi che riguardano la disciplina del bilancio civilistico; è quindi opportuno fare una sintesi delle novità, che riguardano:

- l'estensione del regime di sospensione alle perdite conseguite nel 2021 (per le società con esercizio coincidente con l'anno solare);
- l'estensione della possibilità di non imputare al conto economico gli ammortamenti degli esercizi 2021 e 2022;
- la possibilità di revocare gli effetti civilistici della rivalutazione dei cespiti aziendali iscritta originariamente nel bilancio 2021.

### Le perdite del 2021

Il testo definitivo del decreto milleproroghe 2022 (articolo 3, comma 1 ter del DI 228 del 30 dicembre 2021, modificato dalla Legge 15 del 25.2.2022 di conversione) ha esteso alle perdite dell'esercizio 2021 le possibilità di rinvio offerte dall'articolo 6 del DI 23/2020.

In base al nuovo testo dell'articolo 6, quindi, si applicano le seguenti regole:

- per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2021 non sono applicabili le norme che riguardano la riduzione del capitale per perdite (articoli 2446 e 2482-bis) e la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (articoli 2447e 2482-ter);
- il termine entro il quale la perdita 2021 deve risultare diminuita a meno di un terzo (ex articolo 2446, comma 2, e articolo 2482-bis, comma 4, del Codice civile) è posticipato al quinto esercizio successivo (ovvero fino al bilancio 2026). L'assemblea che approva il bilancio di questo esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
- in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (o della trasformazione), la stessa può deliberare di rinviare queste decisioni fino alla chiusura del quinto esercizio successivo (ovvero fino alla chiusura dell'esercizio 2026). Pertanto, fino alla data di questa assemblea, non opera la causa di scioglimento della società (articolo 2484, comma 1, n. 4, Codice civile per le società di capitali e articolo 2545-duodecies per le società cooperative);
- le perdite devono comunque essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della relativa origine e delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Per quanto riguarda gli aspetti pratici, ricordiamo che Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti operativi con la lettera circolare 29.1.2021 n. 26890.

Inoltre, il Consiglio nazionale di dottori commercialisti ed esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato il 25 marzo 2022 un documento di ricerca congiunto dedicato all'estensione al 2021 del regime di riportabilità delle perdite civilistiche. Il documento analizza le norme modificate nella loro portata temporale dal decreto milleproroghe e approfondisce gli obblighi di informazione che devono essere assolti dai documenti di bilancio.

### **La sospensione degli ammortamenti**

Su questo aspetto sono intervenuti ben tre provvedimenti legislativi: in primo luogo, è stata prevista la possibilità di sospensione anche per gli ammortamenti del 2021, ma a determinate condizioni (l'utilizzo della facoltà già nel 2020). Successivamente, le condizioni sono state rimosse e la sospensione è stata estesa anche all'esercizio 2022.

Infatti, il comma 5-quinquiesdecies dell'articolo 3 del decreto legge milleproroghe (decreto 228/22) ha corretto la formulazione della norma che consentiva la sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2021. L'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ora prevede la possibilità di sospendere gli ammortamenti in tutto o in parte, in modo completamente indipendente dalle scelte che sono state adottate nel bilancio precedente.

In secondo luogo, anche nel conto economico del 2022 potranno essere imputati gli ammortamenti in misura ridotta. Lo prevede l'articolo 5 bis del decreto legge 4, che ha introdotto la modifica direttamente nella norma.

### **La revoca della rivalutazione**

Anche la vicenda della rivalutazione prevista dal decreto-legge 104/2020 ha visto il susseguirsi di diversi provvedimenti.

Inizialmente, è stata introdotta una misura penalizzante per i marchi e gli avviamenti oggetto di rivalutazione o di riallineamento, per cui il loro ammortamento fiscale è stato portato alla durata di cinquanta anni; contestualmente, è stata data la possibilità alle imprese di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione (L. 234/21, articolo 1, comma 624).

Rimaneva però aperta la questione della gestione degli effetti civilistici della rivalutazione revocata: su questo aspetto intervengono i nuovi provvedimenti (comma 624 bis, introdotto dall'articolo 3, comma 3 bis del decreto-legge 4/2022) che prevedono ora anche la possibilità di eliminare dal bilancio gli effetti contabili della rivalutazione stessa.

La cancellazione degli effetti contabili è subordinata alla rimozione fiscale. La nuova norma dispone infatti che *"I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca"*.

## NEWS

### SOCIETÀ E BILANCIO

#### **LA SISTEMATICA ASSENZA DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI È UN ABUSO DI MAGGIORANZA**

**Tribunale di Milano, Sentenza 24.3.2021 n. 2488**

Il tribunale di Milano ha emesso una sentenza che dichiara illegittima e conseguentemente annulla la delibera di una società che ha accantonato per l'ennesima volta gli utili di periodo a riserva.

La sentenza premette che rientra nei poteri dell'assemblea la facoltà di disporre l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa società degli utili conseguiti nell'esercizio, sulla base di una decisione censurabile solo se espressione di iniziative della maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione alla società (Cassazione n. 2020 del 2008 e Cassazione n. 24262/2011).

È pertanto possibile il riesame da parte del Tribunale dell'esercizio del potere dell'assemblea che può portare all'annullamento della deliberazione nel caso in cui venga dimostrato - anche per presunzioni - che un interesse extrasociale abbia indotto la maggioranza a pretermettere i diritti individuali dei singoli azionisti, facendo un uso distorto ed abusando del potere discrezionale che le compete per legge.

In particolare *“L'abuso sussiste se la decisione a) non trova alcuna giustificazione nell'interesse della società; b) è il risultato di una intenzionale attività dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Cass. 27387/2005 e in questo senso anche Tribunale Torino sentenza n. 2100/2017”*. Per valutare nello specifico il contesto in cui la delibera di assemblea si inserisce, diviene rilevante l'analisi della struttura finanziaria della società. Secondo i giudici del tribunale di Milano, infatti, *“La delibera valutata in questo contesto e dati gli elementi di fatto descritti (forte patrimonializzazione della società, ingente somma liquida a disposizione, importo residuo degli utili portati a nuovo) risulta priva di una giustificazione causale nell'ottica del perseguimento degli interessi sociali, risulta assunta non nell'interesse dichiarato in atti della società, già conseguito alla data della delibera, ma per fini extrasociali e vessatori”*.

A conclusione del procedimento, viene pertanto stabilito che *“Il vizio di abuso di potere che inficia la delibera dell'assemblea nella parte in cui stabilisce di riportare a nuovo tutto l'utile netto di esercizio è causa di annullamento della stessa.”*

#### **NUOVI MODELLI PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

**CNDCEC, Documento “La relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 redatta ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.”, marzo 2022**

È disponibile sul sito del Consiglio nazionale di dottori commercialisti ed esperti contabili l'aggiornamento dei modelli di relazione del collegio sindacale da redigere in occasione dell'approvazione dei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2021.

I modelli proposti si prestano ad essere utilizzati dal collegio sindacale sia per esprimere le risultanze del lavoro svolto in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile sia nelle circostanze in cui il collegio sindacale sia anche incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### LA FUSIONE CON LBO PUO' ESSERE CONSIDERATA ELUSIVA

**Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 21.3.2022 n. 142**

Nella fattispecie oggetto di interpellò, l'Agenzia delle entrate valuta i profili elusivi di una operazione di fusione con leveraged buy out in cui i finanziamenti intercompany sono serviti a finanziare le esigenze di liquidità della catena societaria piuttosto che a finanziare l'acquisto.

Il debito che grava sulla società veicolo (in basso nella catena societaria) non è effettivamente collegato alla più vasta operazione di acquisizione; l'operazione, infatti, non ha richiesto l'utilizzo della provvista finanziaria in quanto la società target era già di proprietà dell'acquirente ed è stata semplicemente trasferita alla veicolo a fronte della creazione di un debito (e in minima parte per coprire un aumento di capitale) per poi incorporare la stessa società veicolo (mediante fusione inversa) con l'unico effetto della creazione del debito nell'ambito di una operazione circolare (al netto della creazione del debito), secondo lo schema del merger leveraged cash out.

Secondo l'agenzia, *"la creazione del debito deve, in questo caso, considerarsi artificiosa perché, realizzandosi nell'ambito di una operazione di merger leveraged cash out, deriva da un acquisto "da sé stessi" che non ha altra motivazione se non quella della creazione del debito."*

Poiché la creazione del debito ha almeno come conseguenza la formazione di oneri deducibili ai sensi dell'articolo 96 del TUIR, le Entrate ritengono che questa operazione costituisca una fattispecie di abuso del diritto.

### NUOVE RISPOSTE SULLA POSSIBILITÀ DI RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI NELLE FUSIONI CON LBO

**Agenzia delle Entrate, Risposte ad interpello 21.3.2022 nn. 127, 128 e 136**

L'Agenzia dalle Entrate periodicamente fornisce risposte agli interPELLI disapplicativi dei contribuenti che richiedono di riportare le posizioni fiscali (perdite ed eccedenze Ace) nonostante siano privi dei requisiti richiesti dall'articolo 172, comma 7 del Tuir.

Dalle risposte del 21.3.2022 nn. 127, 128 e 136 emergono i seguenti spunti:

- quando la società veicolo "costituita ad hoc" per l'acquisto della partecipazione, è esclusivamente strumentale all'operazione di MLBO e come tale può considerarsi vitale (circolare n. 6/E del 30 marzo 2016), anche il limite del patrimonio netto è disapplicabile poiché i conferimenti iniziali a favore della società veicolo possono considerarsi "fisiologici" e, pertanto, non rivolti a consentire un artificioso recupero delle perdite fiscali (circolare n. 9/E del 9 marzo 2010) (risposta n. 127);
- il mancato superamento del test di vitalità a causa dell'assenza di proventi finanziari iscritti nelle voci C15 e C16 nel bilancio è frutto della natura di holding e, in particolare, della mancata distribuzione di dividendi e l'assenza di costi da lavoro dipendente non costituisce di per sé sintomo di scarsa vitalità aziendale, in ragione della riferita peculiare attività svolta (risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008) (risposta n. 128);
- l'operazione di aggregazione aziendale non deve rappresentare l'epilogo di una manovra elusiva finalizzata all'indebito utilizzo, da parte del soggetto risultante dall'operazione, di perdite fiscali maturate da società partecipanti alla fusione, la cui attività economica sia ormai inesistente (risposta n. 136).

## **IL CONFERIMENTO DI QUOTE E LA SUCCESSIVA SCISSIONE ASIMMETRICA NON SONO ABUSIVI** **Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 23.3.2022 n. 152**

Secondo il parere dell’Agenzia delle entrate, non è elusiva la concatenazione di una operazione di conferimento di partecipazioni seguita dalla scissione asimmetrica della conferente. Nel caso di specie, il conferimento di partecipazioni era avvenuto per concentrare una partecipazione in una nuova holding in cui far confluire nuovi soci, mentre la scissione della società a monte deriva dall’esigenza di separare la gestione delle attività svolte per superare i dissidi tra soci.

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia sottolinea che la società scissa, anche a seguito dell’operazione di scissione, continuerà ad esercitare la propria attività d’impresa commerciale con i relativi asset non oggetto di trasferimento, secondo le prerogative e i desiderata dell’unico socio rimasto, mentre la società beneficiaria della scissione intraprenderà una propria attività d’impresa grazie al compendio scisso.

Inoltre, la circostanza che la scissione parziale non proporzionale asimmetrica sia preceduta da un’operazione di conferimento (avvenuta in neutralità fiscale) non determina alcun vantaggio fiscale indebito, dal momento che per effetto di queste operazioni non si verifica la sottrazione di beni al regime di impresa né si verifica alcun salto di imposta.

## **SCISSIONE ASIMMETRICA: TRA LE VALIDE RAGIONI ANCHE LA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ** **Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello 21.3.2022 n. 133**

Una interessante risposta ad un interpello ha giudicato non elusiva una operazione caratterizzata dalle seguenti fasi:

- scissione totale asimmetrica di una società che detiene partecipazioni, mediante attribuzione pro quota di queste partecipazioni a ciascuna delle beneficiarie;
- cessione congiunta da parte delle beneficiarie del pacchetto di partecipazioni;
- impiego della liquidità derivante dalla cessione in operazioni di impresa differenziate per ciascuna beneficiaria.

Nel caso prospettato, quindi, anziché monetizzare la partecipazione e poi realizzare una scissione che avrebbe avuto come unico asset di riferimento la liquidità, viene scissa dapprima la partecipazione da cedere.

In realtà le due alternative (scissione e successiva vendita, oppure vendita e successiva scissione) sono sostanzialmente equivalenti, mentre l’elemento di rilievo che fa propendere per l’assenza di elusione è il fatto che la liquidità rimanga nelle società e venga impiegata in attività di impresa.

## **IMPOSTE DIRETTE**

### **IL REGIME TRANSITORIO DEI DIVIDENDI SEGUE REGOLE PROPORZIONALI** **Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 30.3.2022 n. 163**

La risposta all’interpello 30.3.2022 n. 163 consente all’Agenzia delle Entrate una precisazione sul regime transitorio della tassazione dei dividendi, formati in anni precedenti l’assimilazione delle partecipazioni qualificate a quelle non qualificate, la cui distribuzione viene deliberata entro la fine del 2022. Per queste distribuzioni opera il regime transitorio previsto dal DM 26.5.2017, le cui norme prevedono, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della



quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con quelli prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Tale presunzione è diretta ad assicurare un'omogeneità di tassazione in capo ai soci in relazione ai dividendi distribuiti (rispetto al livello impositivo degli utili in capo alla società) che produce, pertanto, sul piano fiscale una "stratificazione" temporale degli utili conseguiti dalla società in ragione della diversa aliquota d'imposta a suo tempo applicata.

Ricordiamo anche che le norme transitorie prevedono che la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 nell'ordine indicato opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili.

Nel caso di specie, va tenuto conto del fatto che nella compagine sociale della società sono presenti soci titolari sia di partecipazioni qualificate sia di partecipazioni non qualificate e pertanto si chiede se sia possibile, in sede di distribuzione, limitare l'applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formati ante 2018 ai soli soci qualificati.

L'Agenzia esprime però un parere contrario a questa ipotesi, sostenendo che la distribuzione dei "vecchi" utili debba avvenire semplicemente in proporzione alle quote possedute dai soci. In sintesi: *"si ritiene pertanto che le riserve di utili ante 2018 della Società la cui distribuzione sarà deliberata entro il 31 dicembre 2022 debbano essere utilizzate a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione."*

## **ASSONIME COMMENTA I CHIARIMENTI UFFICIALI SULLA RIVALUTAZIONE**

### **Assonime, Circolare 31.3.2022 n. 12**

La circolare n. 12 di Assonime illustra i passaggi salienti della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E/2022, recante indicazioni in merito alla disciplina di rivalutazione/riallineamento. Secondo l'Associazione, la versione definitiva della circolare si contraddistingue per una serie di chiarimenti che, nel recepire per taluni aspetti le proposte di integrazione e modifica raccolte in fase di consultazione, hanno una valenza innovativa rispetto a precedenti risposte a interpello e ai documenti di prassi della stessa Agenzia delle entrate.

Gli aspetti che vengono approfonditi nella circolare Assonime sono i seguenti:

- il riallineamento in presenza di una pluralità di avviamenti riferibili a distinti rami di azienda;
- la modalità di determinazione del piano di ammortamento del valore riallineato in presenza di valori fiscali residui al 31.12.2019;
- il vincolo sulle riserve di capitale e successiva distribuzione in caso di riallineamento;
- la natura delle riserve in sospensione di imposta a seguito della rivalutazione/riallineamento nelle operazioni straordinarie;
- i criteri di calcolo dell'imposta sostitutiva ai fini dell'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta;
- la rivalutazione dei beni immateriali ricevuti a titolo gratuito;
- i chiarimenti in merito alla disciplina di rivalutazione e riallineamento prevista per i settori alberghiero e termale;
- la necessità di consentire alle imprese di rivedere le scelte effettuate.

## ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

### LA CESSIONE A TERZI DI QUOTE RIVALUTATE NON È ABUSO DEL DIRITTO

**Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 25.3.2022 n. 156**

Nella risposta all'interpello 156 del 25 marzo 2022, l'agenzia delle entrate ha ritenuto non elusiva la cessione parziale di partecipazioni, precedentemente rivalutate, da parte di persone fisiche. Nel caso di specie, la cessione avviene a soggetti terzi, ed il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito della percezione da parte dei nuovi soci di dividendi distribuiti dalla società.

Si tratta quindi di una riorganizzazione attuata con lo schema di merger leveraged cash out, nella quale i soci interessati a fuoriuscire definitivamente dalla compagine sociale cedono le partecipazioni, previa loro rivalutazione, ad una Newco partecipata dagli altri soci, che verrà poi incorporata, con fusione inversa, nella società target.

L'operazione è caratterizzata da finalità economiche che consistono in un subentro graduale di soci a fronte del realizzo del valore da parte dei soci cedenti, e non presenta connotazioni di abuso del diritto.

La presa di posizione attuale è in linea con la risposta a interpello n. 4 del 5 gennaio 2021, in cui l'Agenzia ha escluso che costituisca una fattispecie di abuso del diritto la cessione di partecipazioni rivalutate da alcuni soci a un'altra società, già socia della società ceduta, la quale provvede al pagamento del prezzo di cessione anche attingendo ai flussi dei dividendi della società ceduta, poiché l'operazione risulta fisiologicamente funzionale alla fuoriuscita definitiva degli stessi dalla compagine sociale di cui fanno parte.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ESTEROVESTIZIONE: PER L'ABUSO OCCORRE PROVARE IL VANTAGGIO FISCALE

**Cassazione, Ordinanza 15.3.2022 n. 8297**

La Cassazione si è espressa con una ordinanza sul tema del rapporto tra accertamento dell'esterovestizione di una società di capitali e normativa sull'abuso del diritto, giungendo a respingere l'appallo dell'Amministrazione finanziaria verso la pronuncia di secondo grado.

Le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte meritano di essere riportate integralmente, anche per cogliere i riferimenti alla giurisprudenza comunitaria; affinché il meccanismo dell'esterovestizione *“risponda alla nozione di pratica abusiva occorre, per un verso, che esso abbia come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito dalle norme e, dall'altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell'operazione si limiti all'ottenimento di tale vantaggio fiscale (vedi Corte giust. 17.12.2015, causa C-419/14, W. Kft, punto 36). Non è difatti sufficiente applicare criteri generali predeterminati, ma occorre passare in rassegna la singola operazione. Ciò perché una presunzione generale di frode e di abuso non può giustificare né un provvedimento fiscale che pregiudichi gli obiettivi di una direttiva, né uno che pregiudichi l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (in particolare, Corte giust. 7.9.2017, causa C-6/16, E. e E., punti 30-32). È necessario quindi accertare che lo scopo essenziale di un'operazione si limiti all'ottenimento di tale vantaggio fiscale: ciò perché quando il contribuente può scegliere tra due operazioni, non è obbligato a preferire quella che implica il*

*pagamento di maggiori imposte, ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale (Corte giust. in causa C-419/14, cit., punto 42; vedi, poi le sentenze Halifax e a., causa C-255/02, punto 73; P.S., causa C-425/06, punto 47, nonché Weald Leasing, causa C-103/09, punto 27, RBS Deutschland Holdings, causa C-277/09, punto 53 e, da ultimo, X BV e X NV, cause C-398/16 e 399/16, punto 49).”*